



**DETERMINA A CONTRARRE n. 4
del 05 MAGGIO 2020
ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.**

**OGGETTO: Proroga tecnica, della durata di mesi 6, del servizio di noleggio di manichini e simulatori per la navigazione destinati al Centro di simulazione avanzata in Medicina - Scuola di Medicina.
Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs n.50/2016.**

Codice C.I.G.: Z532A6D50B

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA

- VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di riforma degli appalti”;
- VISTO l’art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”*;
- VISTO l’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, il quale stabilisce la possibilità di prorogare un contratto in essere e che: *“la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla Legge 55/2019 (cd. Sblocca Cantieri);
- VISTO il Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza europea emanato con D.R. n. 1965 del 10/04/2019;
- CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
- DATO ATTO che questa stazione appaltante ha affidato con ordine diretto, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs n.50/2016, il noleggio, della durata di mesi 6, di manichini e simulatori per la navigazione simulata in medicina;
- CONSIDERATO il verificarsi di fatti imprevedibili, quale l’emergenza epidemiologica da sars covid-19, dichiarata pandemia, che ha di fatto ritardato l’espletamento della nuova procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente;
- CONSIDERATO che permane, comunque, l’esigenza di assicurare il servizio di noleggio in parola, a fini formativi nonché garantire la continuità dell’azione amministrativa;
- CONSIDERATA altresì la possibilità di garantire la fruibilità delle apparecchiature oggetto di noleggio attraverso il controllo da remoto;



- TENUTO CONTO** che il Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 20/04/2020, ha autorizzato autorizzata la proroga tecnica, della durata di mesi 6, ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e smi, del servizio di noleggio di manichini e simulatori per la navigazione avanza in medicina, alle medesime condizioni e costi del contratto stipulato sul MEPA – TD n.1054022 del 05/11/2019, ovvero, per un costo mensile di euro 5.000,00 (Cinquemila/00), oltre IVA, ed un costo totale di 30.000,00 (trentamila/00) oltre I.V.A.;
- VISTA** l'accettazione della proroga tecnica da parte della ditta MCS s.r.l., formalizzata con nota prot. n°2041-VIII/2 del 06/05/2020, per il periodo dal 06/05/2020 al 06/11/2020, alle stesse condizioni e costi del contratto – TD n.1054022;
- ACCERTATO** che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- CONSIDERATO** che l'affidamento di cui al presente provvedimento graverà sui Fondi assegnati alla Scuola di Medicina capitolo 102180102 "Noleggi e spese accessorie" UPB: Scuola_Medicina, di cui si attesta la disponibilità;
- RITENUTO** necessario nominare un Responsabile del procedimento;
- VISTI**
- l'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
 - l'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";
- CONSIDERATO**
- che la forma contrattuale si identifica con l'invio del Buono d'ordine da parte di questa stazione appaltante;

DETERMINA

- ;
- Art. 1 - di procedere, per i motivi sopra espressi, al conferimento di una proroga Tecnica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi art. 106 comma 11, del servizio di noleggio relativo al contratto stipulato sul MEPA – TD n.1054022 del 05/11/2019, concernente il noleggio di manichini e simulatori per la navigazione simulata, per la durata di 6 (sei) mesi, e per un costo mensile di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00), oltre IVA, ed un costo totale di 30.000,00 (trentamila/00) oltre I.V.A.;
- Art. 2- di differire la scadenza del contratto al 6/11/2020;
- Art. 3 - stabilire che il costo complessivo dell'affidamento sia fatto gravare sul capitolo 102180102 "Noleggi e spese accessorie" - UPB: Scuola_Medicina di cui si attesta la disponibilità;
- Art. 5 – di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
- Art. 4- In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico questa Amministrazione provvederà:
- a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;



b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente

Art. 5 - di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016, Responsabile unico del procedimento il prof. Loreto Gesualdo;

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web della Scuola di Medicina al seguente url:
<https://www.uniba.it/scuole/medicina/amministrazione/Determine>

Bari, 05/05/2020

Il Presidente
Scuola di Medicina
F.to Prof. Loreto Gesualdo